Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 settembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** -
Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** -
Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964.

Determinazione della pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in applicazione dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15 (tabella *A*), con il quale la pianta organica dei salariati permanenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni veniva fissata in n. 7000 unità;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119 (allegato 3°, tabella *A*), con la quale la pianta organica dei salariati permanenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata ridotta a n. 3400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1960, registro n. 6, foglio n. 30, con il quale per l'esercizio finanziario 1960-1961 il contingente numerico dei salariati temporanei dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stato fissato in n. 3 unità;

Visto il dreto interministeriale del 30 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1963, registro n. 30, foglio n. 305, con il quale per l'esercizio finanziario 1960-1961 il contingente numerico degli operai giornalieri dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stato fissato in n. 10.550 unità;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale, fra l'altro, la pianta organica dei salariati permanenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata ulteriormente ridotta a n. 760 unità;

Considerato che, per effetto dell'art. 62 della citata legge n. 90 occorre provvedere ad incrementare — per il periodo 29 marzo 1961-26 gennaio 1962, la pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto che delle 3103 unità nominate operai permanenti ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 15, n. 152 erano al 29 marzo 1961 cessati dal servizio per motivi vari e n. 2685 erano transitate in altri ruoli ai sensi delle summenzionate leggi n. 119 e n. 1406;

Considerato che alla data del 29 marzo 1961 gli operai permanenti in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ammontavano a numero 1347 unità, ivi compresi n. 13 operai giornalieri nominati in ruolo ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, e n. 1068 operai giornalieri nominati in ruolo quali vincitori dei concorsi banditi con decreto ministeriale 27 ottobre 1958, ai sensi della nota apposta in calce alla tabella *A* dell'allegato III alla ripetuta legge n. 119;

Considerato che alla data del 29 marzo 1961 gli operai temporanei in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ammontavano a n. 2 unità, in quanto una delle tre unità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1960 è stata nominata operaio permanente ai sensi del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 15 e successivamente agente tecnico delle telecomunicazioni ai sensi della ripetuta legge n. 119;

Considerato che alla data del 29 marzo 1961 gli operai giornalieri in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ammontavano a n. 8220 unità, in quanto dei 10.550 operai giornalieri, di cui al citato decreto interministeriale del 30 giugno 1960, n. 1081 sono stati nominati salariati permanenti e n. 1249 sono transitati nei ruoli organici della carriera ausiliaria per effetto delle leggi n. 119 e n. 1406;

Visto che n. 5305 operai si trovano nelle condizioni di beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 64 della legge n. 90;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La pianta organica degli operai permanenti della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 29 marzo 1961 è fissata in n. 4264 unità.

Art. 2.

Le unità di cui sopra sono ripartite nelle categorie di cui alla tabella che segue:

Mestieri vari:

1ª categoria	(coefficiente 167)	349
2ª »	(coefficiente 157)	789
3ª »	(coefficiente 151)	550
4ª »	(coefficiente 148)	2.576
		4.264

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1964

SEGNI

RUSSO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1964
Registro n. 40 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 095. — ANSALONE

(7157)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964.

Costituzione della Commissione paritetica prevista dall'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che prevede la nomina di una Commissione paritetica avente il compito di esprimere il proprio parere in ordine alle norme di attuazione dello Statuto di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia ed a quelle relative al trasferimento a quell'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione;

Vista la designazione del Consiglio regionale per il Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Commissione paritetica prevista dall'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è così composta:

1) on. avv. Renato Dell'Andro, professore ordinario dell'Università di Bari, nominato dal Governo della Repubblica;

2) prof. dott. Giuseppe Ferrari, professore ordinario all'Università di Parma, nominato dal Governo della Repubblica;

3) prof. dott. Luigi Giovenco, prefetto della Repubblica, nominato dal Governo della Repubblica;

4) prof. dott. Vezio Crisafulli, professore ordinario all'Università di Roma, nominato dal Consiglio regionale;

5) on. avv. Piergiorgio Bressani, nominato dal Consiglio regionale;

6) prof. dott. Antonio Amorth, professore ordinario all'Università di Milano, nominato dal Consiglio regionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1964
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 182

(7154)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1964.

Aumento dell'impegno di spesa per la concessione, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dei contributi statali per l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1963-64.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state stabilite le direttive per l'applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1963, registro n. 19, foglio n. 127, con il quale sono state stabilite le modalità di attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1963-64, fino a 500 mila quintali di prodotto, con un impegno di spesa di L. 1.250 milioni per la corresponsione dei contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1963, registro n. 19, foglio n. 270, con il quale è stata modificata, limitatamente agli olii commestibili, la misura delle anticipazioni da corrispondere ai conferenti, stabilita dall'art. 5 del decreto ministeriale 31 ottobre 1963 sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1964, registro n. 3, foglio n. 39, con il quale è stato elevato da quintali 500 mila a quintali 550 mila il quantitativo di olio di oliva di pressione della campagna 1963-64 da ammettere all'ammasso volontario e, conseguentemente, è stata elevata da L. 1.250 milioni a L. 1.375 milioni la spesa complessiva per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 1963 sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1964, registro n. 9, foglio n. 235, con il quale è stato elevato da quintali 550 mila a quintali 566 mila il quantitativo di olio di oliva di pressione della campagna 1963-64 da ammettere all'ammasso volontario e, conseguentemente, è stata elevata da L. 1.375 milioni a L. 1.415 milioni la spesa complessiva per la erogazione dei contributi previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 1963 sopracitato;

Considerato che la somma impegnata per la erogazione dei contributi suddetti, in relazione al periodo di giacenza del prodotto nei magazzini di ammasso oltre i limiti del previsto ed al costo della gestione, è insufficiente ad assicurare il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ravvisata la necessità di adeguare le somme già impegnate con i provvedimenti sopra citati alle effettive esigenze della gestione;

Ravvisata altresì la opportunità di modificare, in relazione agli aumenti di contingente disposti con i decreti ministeriali 18 gennaio 1964 e 10 aprile 1964, la ripartizione fra le singole Provincie olivicole dell'intero quantitativo di quintali 566.000 di cui è stato autorizzato l'ammasso;

Decreta:

Art. 1.

La spesa per l'erogazione dei contributi previsti dallo art. 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 1963, stabilita in complessive lire 1.415 milioni dall'art. 3 del decreto ministeriale 31 ottobre 1963, dall'art. 2 del decreto ministeriale 18 gennaio 1964 e dall'art. 2 del decreto ministeriale 10 aprile 1964, è elevata a L. 2.315 milioni.

Art. 2.

Il quantitativo di 566 mila quintali di olio d'oliva di pressione di produzione 1963-64, conferibile all'ammasso volontario a norma dell'art. 1 del decreto ministe-

riale 10 aprile 1964, è ripartito tra le Provincie olivicole secondo la tabella annessa al presente decreto che sostituisce quella allegata al decreto ministeriale 31 ottobre 1963.

Art. 3.

Sul capitolo 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 è assunto un impegno di spesa di lire 900 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1964

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1964
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 222

Tabella di ripartizione delle quantità di olio di oliva di pressione, di produzione 1963-64 che, in ogni Provincia, potranno fruire dei contributi di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Imperia	q.li	4.100		
LIGURIA			q.li	4.100
Firenze	q.li	500		
Grosseto	»	6.100		
Livorno	»	1.550		
Pisa	»	100		
Siena	»	450		
TOSCANA			»	8.700
Perugia	q.li	800		
Terni	»	125		
UMBRIA			»	925
Frosinone	q.li	250		
Latina	»	300		
Rieti	»	2.350		
Roma	»	3.000		
Viterbo	»	1.000		
LAZIO			»	6.900
Campobasso	q.li	425		
Chieti	»	8.000		
Pescara	»	1.650		
ABRUZZI E MOLISE			»	10.075
Benevento	q.li	50		
Salerno	»	3.650		
CAMPANIA			»	3.700
Bari	q.li	98.200		
Brindisi	»	40.000		
Foggia	»	40.000		
Lecce	»	55.000		
Taranto	»	35.000		
PUGLIA			»	268.200
Matera	q.li	8.000		
Potenza	»	1.950		
LUCANIA			»	9.950
Catanzaro	q.li	65.000		
Cosenza	»	59.500		
Reggio Calabria	»	84.000		
CALABRIA			q.li	208.500
Agrigento	q.li	2.000		
Messina	»	6.000		
Palermo	»	4.700		
Trapani	»	3.500		
SICILIA			»	16.200
Cagliari	q.li	5.500		
Nuoro	»	4.750		
Sassari	»	18.500		
SARDEGNA			»	28.750
Totale generale			q.li	566.000

Roma, addì 27 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

(7129)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1964.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Carlantino (Foggia) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la proposta formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 12 agosto 1964;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Carlantino (Foggia) ed il dott. Carmine Colucci è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa anzidetta, con l'incarico, altresì, di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(7122)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del provvedimento relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « San Rocco », con sede in Caserta.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 agosto 1964, si annulla il precedente provvedimento con il quale al numero d'ordine 11 del decreto ministeriale in data 13 maggio 1963 fu disposto lo scioglimento d'ufficio sensa liquidatore della Società cooperativa edilizia « San Rocco », con sede in Caserta.

(7138)

Scioglimento della Società cooperativa « Ente cooperativo dei consumi », con sede in Luzzara (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 agosto 1964, la Società cooperativa « Ente cooperativo dei consumi », con sede in Luzzara (Reggio Emilia), costituita per rogito Mazzoli in data 12 marzo 1945, rep. 7466, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Sabbatini Ferruccio.

(7139)

Scioglimento della Società cooperativa agricola di Colico, con sede in Colico (Como)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 agosto 1964, la Società cooperativa agricola di Colico, con sede in Colico (Como), costituita per rogito Cornelio in data 26 settembre 1943, rep. 3643/2797, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona della dott.ssa Zelinda Piatti.

(7142)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1964, n. 8580/2330, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione alla Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, con sede in Bari, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 1975, riportata in catasto alla particella n. 1278-*a m* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia, e nella planimetria tratturale con il n. 253.

(7091)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 15 settembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,80	624,85	624,83	624.84	624,84	624,83	624,84	624,84	624,84
$ Can.	580,60	580.50	580,75	580,99	579,70	580,64	580,90	580,50	580,62	580,70
Fr. Sv.	144.63	144,50	144,66	144,625	144,60	144,64	144,615	144,62	144,63	144,63
Kr. D.	90,23	90,23	90,25	90,235	90,10	90,24	90,22	90,22	90,24	90.24
Kr. N.	87,22	87,21	87,23	87,20	87,20	87,21	87,20	87,22	87,21	87,20
Kr Sv.	121,67	121,67	121,66	121,675	121,70	121,68	121,66	121,67	121,68	121,67
Fol.	173,16	173,23	173,25	173,265	173,25	173,22	173,27	173,15	173,22	173,22
Fr. B.	12,57	12,58	12,58	12,5795	12,575	12,58	12,58	12,56	12,57	12,58
Franco francese	127,51	127,46	127,50	127,4975	127,52	127,51	127,502	127,50	127,51	127,51
Lst	1739,35	1738,95	1739,40	1739,10	1739,25	1739,11	1739,03	1739,25	1739,10	1739 —
Dm. occ.	157,16	157,14	157,17	157,155	157,10	157,16	157,15	157,18	157,16	157,15
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,21	24,205	24,15	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,68	21,68	21,72	21,685	21,80	21,68	21,68	21,70	21,68	21,68

Media dei titoli del 15 settembre 1964

Rendita 5 % 1935	105,275
Redimibile 3,50 % 1934	98,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	92,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,875
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1964

1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	580,945
1 Franco svizzero	144,62
1 Corona danese	90,227
1 Corona norvegese	87,204
1 Corona svedese	121.667
1 Fiorino olandese	173,267
1 Franco belga	12,58
1 Franco francese	127,50
1 Lira sterlina	1739,065
1 Marco germanico	157,154
1 Scellino austriaco	24,204
1 Escudo Port.	21,682

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 5 gennaio 1962 dal sig. Arcuri Luigi, avverso la graduatoria del concorso a millesettecento posti di ufficiale dell'albo nazionale bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1959.

(7137)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla vendita in Italia dell'acqua minerale estera « Encausse »

Con decreto n. 827 in data 13 agosto 1964, la Compagnie thermale de la Haute Garonne, con sede in Encausse Les Thermes (Francia), è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale estera « Encausse Grande Source Salomon », che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Encausse Les Thermes (Haute Garonne - Francia).

L'acqua sarà smerciata in bottiglie di vetro verde chiaro della capacità di circa un litro e mezzo litro, contrassegnate con etichette rettangolari a fondo bianco delle dimensioni di cm. 15 per cm. 9,5.

Nella parte superiore dell'etichetta si legge « Acqua Minerale Naturale » (in caratteri neri), Encausse (in caratteri bianchi su fondo azzurro) - Grande Source Salomon - alcalina-solfo-calcico-magnesiaca (in caratteri neri). Indicazioni: « Coadiuvante delle allergie, insufficienza epatica, decalcificazione, demineralizzazione, convalescenze ». Sul margine inferiore si legge: Arrêté Ministérial du 5 août 1950 - Compagnie Thermale de la Haute - Garonne - Encausse - Les Thermes (Haute Garonne - France).

Nel lato destro dell'etichetta, su fondo bianco ed in caratteri neri, sono riportati i dati relativi alla costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita nel Laboratorio nazionale del Ministero della sanità pubblica francese, e, di traverso la frase « Product of France ». In fondo « Acqua Minerale Batteriologicamente pura ».

Il numero e la data del presente decreto sono riportati nel margine superiore.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Il sistema di chiusura delle bottiglie verrà eseguito con tappi a corona, in modo da garantire una perfetta ed ermetica chiusura che non possa dar luogo ad alterazioni o sofisticazioni dell'acqua minerale che verrà imbottigliata come sgorga dalla sorgente.

(7162)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma straniera

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 19 settembre 1935, n. 1896/R/Gab., con cui al sig. Stuffer Giovanni, nato a Laste (Belluno il 3 settembre 1886), venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Stufferi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 21 maggio 1964 dal sig. Stufferi Pietro, figlio del predetto, in atto residente a Castelrotto;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 19 settembre 1935, n. 1896/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Stufferi Pietro, nato a Castelrotto il 19 settembre 1923, della moglie Piccolruaz Erna Clementina Amalia, nata ad Ortisei il 1° novembre 1932; dei figli Reinhard Johann, nato a Bressanone il 17 settembre 1958; Elisabetta Maria, nata ad Ortisei il 6 novembre 1960, Irene Christina, nata a Bressanone il 16 agosto 1963, residenti a Castelrotto viene ripristinato nella forma tedesca di Stuffer.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 29 agosto 1964

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(7143)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 14 marzo 1935, n. 506/R/Gab., con cui al sig. Comploj Antonio, nato a Santa Cristina il 16 maggio 1877, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Comploi;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 10 giugno 1964 dal sig. Comploi Giovanni Antonio e Comploi Franz Johann, figli del predetto in atto residenti a Santa Cristina Valgardena;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 14 marzo 1935, numero 506/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori Comploi Giovanni Antonio, nato a Santa Cristina Valgardena il 22 giugno 1908; della moglie Smalis Isabella, nata a Bressanone l'8 giugno 1908; dei figli Maria Carmen, nata a Bolzano il 10 gennaio 1947; Rosvitta Maria, nata a Santa Cristina Valgardena il 16 agosto 1948; Isabella Rosalia Maria, nata a Santa Cristina Valgardena il 9 gennaio 1950; del sig. Comploi Franz Johann, nato a Santa Cristina Valgardena il 28 febbraio 1922; dalla moglie Mussner Luigia, nata a Santa Cristina Valgardena l'11 maggio 1925; dei figli Eva Ilse, nata a Bressanone il 17 luglio 1952; Asdrid, nata a Bressanone il 23 marzo 1955, tutti residenti a Santa Cristina Valgardena, viene ripristinato nella forma tedesca di Comploj.

Il sindaco del comune di Santa Cristina Valgardena provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 31 agosto 1964

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(7144)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera del personale direttivo - ruolo amministrativo e di propaganda - dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera del personale direttivo, ruolo amministrativo e di propaganda, dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio oppure in scienze politiche e sociali o altro diploma di laurea equipollente.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera del personale di concetto dell'Ente — ruolo di ragioneria e di segreteria — che, pur non essendo in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, rivestano — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o di ragioniere aggiunto ed abbiano il diploma di istituto secondario di secondo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2 anche degli altri seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 salvo la elevazione consentita per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'ENPI, dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto secondo dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, della Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili ai sensi dell'art. 11 ultimo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3), sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); la elevazione del predetto limite corrispondente a tal periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Art. 5.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere inoltrata alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio AA. GG. e personale - Divisione del personale, via Alessandria, 220, Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di inoltro della domanda è stabilita dal timbro apposto dall'ufficio postale.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime:

g) eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione dei relativi rapporti di impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata op-

pure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'ENPI è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda, i candidati debbono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

All'atto della presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione C, se dipendenti da Amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'armi o la patente automobilistica o il passaporto.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte (per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo):

Diritto privato (civile e commerciale);
Diritto costituzionale e amministrativo;
Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e su elementi di economia politica.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono la ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Ente - Servizio Affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 5, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del Comitato esecutivo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica e ad accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica e le capacità attitudinali.

Della graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, numero 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo

i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *c*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra ed insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelita;

q) i coniugati con o senza prole od i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio Affari generali e personale - Divisione del personale - via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 4 produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

5) il certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 200 rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certficato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile, produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 200, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare.

Anche i candidati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il ritardo nella presentazione di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 10.

Art. 13.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno nominati consigliere di 3ª classe in prova — nella carriera del personale direttivo — ruolo amministrativo e di propaganda.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova, ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole. Ove al termine del periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 15.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di consigliere di 3ª classe, nella carriera del personale direttivo — ruolo amministrativo e di propaganda — e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 1.386.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Il presidente: MOLINARI

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Direzione generale E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale - Via Alessandria, 220. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . , (prov. di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . .(prov. di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera del personale direttivo - ruolo amministrativo e di propaganda.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea . . . . in data . . . . , presso l'Università . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . oppure perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni . . . . in qualità di . . . . , dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

(5932)

Concorso per esami a diciannove posti di ingegnere in prova nella carriera del personale direttivo - ruolo tecnico degli ingegneri dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciannove posti di ingegnere in prova nella carriera del personale direttivo - ruolo tecnico degli ingegneri - dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in architettura.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2 anche degli altri seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana:

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore al 32 salvo la elevazione consentita per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'ENPI dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto secondo dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili ai sensi dell'art. 11 ultimo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3), sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tal periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Art. 5.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere inoltrata alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio Affari generali e personale - Divisione del personale - via Alessandria, 220, Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di inoltro della domanda è stabilita dal timbro apposto dall'ufficio postale.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione dei relativi rapporti di impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'ENPI è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati debbono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

All'atto della presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita

della firma autenticata da parte del Sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione C, se dipendenti da Amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'armi o la patente automobilistica o il passaporto.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte (per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo):

1) Fisica applicata:

a) Leggi, fondamentali della statica, della cinematica e della dinamica.

b) Combustibili naturali ed artificiali e loro utilizzazione industriale.

c) Impianti industriali per la produzione e l'utilizzazione del calore.

d) Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli ambienti.

e) Macchine termiche e idrauliche: motrici idrauliche - pompe a stantuffo e pompe centrifughe - turbine a vapore - compressori d'aria - motori a combustione interna.

f) Elettrotecnica generale e applicata: grandezze elettriche fondamentali e sistemi di misura - leggi delle correnti continue - i circuiti chimici - il campo elettrico - induzione elettromagnetica - le correnti alternative.

g) Misure elettriche: principi fondamentali sulle misure di tensione, di corrente, del fattore di potenza e delle resistenze di terra.

2) Tecnologie speciali (una delle seguenti a scelta del candidato secondo la specializzazione):

a) Costruzione macchine: organi di collegamento - alberi per grandi velocità - perni - ganci - equilibratura delle masse ruotanti - trasmissioni: ingranaggi a denti diritti, ruote elicoidali, ruote coniche, vite senza fine - caldaie - recipienti cilindrici - volani - freni.

b) Metallurgia: proprietà dei metalli e delle leghe metalliche - produzione della ghisa e dell'acciaio - trattamenti termici degli acciai.

c) Meccanica: lavorazioni a caldo e a freddo dei metalli e relative macchine.

d) Del legno: lavorazioni a mano e a macchina del legno.

e) Edile: strutture provvisionali o fisse in legno, ferro e cemento armato; scavi e fondazioni; impianto, organizzazione e macchine relative al cantiere edile, stradale o per la costruzione di gallerie.

f) Trasporti: trasporti in piano ed in elevazione.

g) Le macchine elettriche: trasformatori - macchine asincrone, macchine sincrone, macchine a corrente continua. macchine di conversione.

h) Impianti elettrici: impianti di produzione idro e termoelettrici - impianti di distribuzione - impianti di illuminazione - sistemi di illuminazione - problemi di illuminazione.

i) Nozioni fondamentali sui processi e sugli impianti industriali chimici.

3) Scienze delle costruzioni:

a) Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte; prove meccaniche sui materiali.

b) Strutture; calcolo e verifica di strutture staticamente determinate e indeterminate.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie verterà su:

a) Principi di organizzazione del lavoro.

b) Legislazione italiana del lavoro - Istituti previdenziali - Organi di vigilanza e di sorveglianza - Norme e regolamenti per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

c) Cognizioni elementari di lingua francese, o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono la ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Ente - Servizio Affari generali e personale - Divisione del personale - via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 5, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti nell'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del Comitato esecutivo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica e ad accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica e le capacità attitudinali.

Della graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 11

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 22 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido:

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *c*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelita;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale - via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 4 produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

5) il certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 200 rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile, produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare;

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare

I suddetti documenti, in bollo da L. 200 devono essere rilasciati dalla competente autorità militare.

Anche i candidati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il ritardo nella presentazione di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 10.

Art. 13.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno nominati ingegnere in prova - nella carriera del personale direttivo - ruolo tecnico degli ingegneri.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova, ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole. Ove permanga giudizio sfavorevole verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 15.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di ingegnere - nella carriera del personale direttivo ruolo tecnico degli ingegneri e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 1.764.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote per aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia ed una indennità speciale nella misura lorda di L. 25.000 mensili corrisposta per i soli mesi di effettivo servizio.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Il presidente: MOLINARI

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Direzione generale E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale - Via Alessandria, 220. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a diciannove posti di ingegnere in prova nella carriera del personale direttivo - ruolo tecnico degli ingegneri.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto termine) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea . . . . in data . . . . presso l'Università . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ; di non aver prestato servizio mili-

tare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . oppure perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni . . . . in qualità di . dal . al . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

(5933)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a ventotto posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a geometri.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1963, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 12 novembre 1963, con il quale è stato bandito un concorso per esami a ventotto posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a geometri;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la nota n. 13270 del 25 luglio 1964, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato due insegnanti per la composizione della Commissione predetta;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a ventotto posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di geometra, è composta come segue:

Presidente:

Franz ing. Silvio, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per il Lazio.

Membri:

Ripari prof. Napoleone, titolare di costruzioni e disegno di costruzioni nell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Q. Sella » di Roma;

Tozzi prof. Giovanni, titolare di agronomia ed estimo nell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Q. Sella » di Roma;

Caccamo dott. Francesco, ispettore generale del ruolo dell'Amministrazione centrale;

Abete ing. Giovanni, ispettore superiore del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Roma.

Segretario:

Aprile dott. Sergio Adriano, consigliere di 2ª classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1º agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1964
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 5

(7147)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1963, registro n. 9 Lavoro e Previdenza sociale, foglio n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 12 novembre 1963, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la nota n. 210 S-G del 27 febbraio 1964 del Consiglio di Stato, con la quale è stato designato il presidente della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Vista la nota n. 7129 del 14 luglio 1964 del Ministero della pubblica istruzione con la quale sono stati designati i professori componenti della Commissione;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, è composta come segue:

Presidente:

Di Pace dott. Pasquale, consigliere di Stato.

Membri:

Gasparri prof. Pietro, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Perugia;

Scotto prof. Ignazio, incaricato di diritto del lavoro nell'Università di Perugia;

Giergo dott. Alberto, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Ranieri dott. Riccardo, direttore di divisione del ruolo dell'Amministrazione centrale.

Segretario:

Marcozzi dott. Enrico, ispettore principale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1964

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1964
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 4

(7145)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami e per titoli a due posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 3, del mese di marzo 1964, messo in distribuzione il 20 agosto 1964, del Ministero dell'industria e del commercio, è stata pubblicata la graduatoria generale dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli a due posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1963.

(7023)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice per il Compartimento di Firenze del pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2738, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 137/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il capo tecnico principale Minniti p.i. Antonio è nominato membro della Commissione esaminatrice di Firenze per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del capo tecnico principale a riposo Nardi cav. Nello, deceduto.

Roma, addì 29 agosto 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(7079)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario della prova scritta del concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali al primo anno del primo corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Si rende noto che con decreto ministeriale 12 settembre 1964, è stato stabilito che nel giorno 11 ottobre 1964, alle ore 8, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 3, Roma, avrà luogo la prova scritta del concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali al I anno del I corso della *Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza*, indetto con decreto ministeriale 17 giugno 1964.

(7181)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a posti di segretario capo vacanti nei Comuni della classe terza.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a posti di segretario capo vacanti nei Comuni della classe terza, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 24 agosto 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 28, 29 e 30 gennaio 1965, alle ore 8.

(7119)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Sostituzione di membri della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto, pari numero, in data 14 febbraio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1962;

Considerato che il presidente della Commissione, vice prefetto dott. Francesco Caruso e l'ispettore generale medico dott. Mario Scuderi sono stati trasferiti ad altra sede, per cui occorre procedere alle necessarie sostituzioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 298;

A modifica del precitato decreto n. 763 del 14 febbraio 1964;

Decreta:

Il dott. Domenico Gasparri, vice prefetto vicario ed il dott. Salvatore Verdura medico provinciale di 1ª classe, sono nominati, rispettivamente, presidente e componente della Commissione giudicatrice di cui trattasi, in sostituzione del dott. Francesco Caruso e del dott. Mario Scuderi, trasferiti in altra sede.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Catania ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio.

Catania, addì 28 luglio 1964

Il medico provinciale: VERDURA

(7153)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.